

PIÙ ATHENA S.R.L.

PIAZZA ANTONIO MANCINI N. 4, ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS.VO 231/2001

1. PREMESSA

PIÙ ATHENA (*hinc* “la Società” o “Athena”) è una società costituita il 12 marzo 2015 con sede in Roma, alla Piazza Mancini n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese dal 23 marzo 2015. La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione, l’innovazione per la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico quali: dispositivi mobili per la comunicazione di ultima generazione; filmati audiovisivi, filmati aziendali, filmati industriali; impianti audio – video; sistemi per la comunicazione audio e visiva; domotica; *webseries* forma audiovisivi, videowall, *wall display* computer grafica, conferenze via *web*, *editing*, *editing* audio digitale, *editing* video digitale, effetti speciali audio, effetti speciali video, eventi, realizzazione di siti *web*, servizi audiovisivi per congressi, servizi audiovisivi per eventi, servizi per conferenze, siti *internet*, slide *power-point*; stampa digitale; suggeritori elettronici; traduzione simultanea digitale e *conference system*; video-presentazioni aziendali; videoconferenza *web conference* e *streaming*; videoproiezione, videoproiezione e produzione video; *web editing* e *web publishing*.

La Società, altresì, svolge l’attività di ricerca e innovazione tecnologica compatibile con le seguenti attività: organizzazione itinerari regionali ed interregionali di degustazioni come tours culinari e/o visite guidate a pagamento effettuati con supporti tecnologicamente avanzati; realizzazione di documentari; pubblicazioni; *sitcom*; *contest*; rassegne; operazioni di rilancio per società in crisi o emergenti tramite *restyling* o creazione di immagine attraverso uso di tecnologie avanzate, eventi organizzati con uso di tecnologie avanzate; creazione di *gadgets* e similari; creazione e progettazione di grafiche per capi di abbigliamento tramite utilizzo di *software* all’avanguardia; progettazione, realizzazione e *restyling* di marchi e loghi anche tridimensionale con utilizzo di apparecchiature elettroniche e *software* di avanguardia.

La Società potrà altresì svolgere le seguenti attività connesse e strumentali all’attività di cui sopra: creazione di immagine coordinata (carta intestata, *brochure*, biglietti da visita, cataloghi); progettazione e realizzazione di *packaging*; progettazione e realizzazione LP e CD musicali; *reportage* fotografici; creazione di *banner* pubblicitari; progettazione e realizzazione di *font*; insegne, *interior designer* di locali; organizzazioni eventi, congressi e conferenze, impianti e attrezzature; produzione, commercio e noleggio di apparecchi audiovisivi e impianti;

realizzazione e duplicazione di filmati audiovisivi, *spot* e multimediali; fiere, mostre e saloni, allestimento e servizi; servizi *internet* e telematica; attrezzature per congressi, attrezzature per effetti speciali; allestimento sale per conferenze e videoconferenze; centri congressi; montaggi video digitali; montaggio video; presentazioni aziendali interattive; produzione e *post*-produzione video e audio, produzioni multimediali, programmazione multimediali; pubblicazioni su CD; riprese televisive, riprese video; vendita impianti audiovisivi; video per cerimonie; video professionali; video promozionali; attività serigrafiche su capi di abbigliamento e commercio dei suddetti capi.

La realizzazione del presente Modello di Organizzazione e Gestione (*hinc* “**M.O.G.**” o “**Modello**”) si fonda, in linea con l’impegno all’osservanza del principio di legalità, sulla necessità di conformarsi in generale a tutte le disposizioni di legge e, in particolare, ai dettami del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*hinc* “**Decreto**” o “**D. Lgs.vo 231/2001**”). I principi ispiratori del Modello possono essere rinvenuti nelle Linee guida predisposte da Confindustria, cui la Società aderisce.

PARTE GENERALE

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Società ha recepito il Decreto recante “*Disposizione sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, in vigore dal 4 luglio 2001 ed emanato a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300. Il D. Lgs.vo 231/2001 ha lo scopo di individuare, non solo nella persona fisica, ma anche nella persona giuridica che operi sul mercato, un autonomo centro di responsabilità, quest’ultima formalmente definita come “*amministrativa*”, ma, di fatto, penale.

Stante l’introduzione nel nostro ordinamento del D. Lgs.vo 231/2001, la responsabilità penale degli enti sussiste anche nei casi in cui l’autore del reato sia identificato o identificabile (art. 8 D. Lgs.vo 231/2001) ovvero non sia imputabile, aggiungendosi a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il delitto. Fino all’entrata in vigore del Decreto, la commissione di un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di amministratori o dipendenti determinava per l’ente la sola applicazione di misure sanzionatorie previste dagli artt. 196 e 197 c.p., in

relazione all'obbligo di pagamento di multe o ammende per la società, oltre che il risarcimento del danno.

Il Decreto in questione rappresenta dunque un radicale cambio di prospettiva nella definizione della responsabilità penale atteso che, enti e società possono essere coinvolti in procedimenti penali instaurati a carico di persone fisiche che hanno commesso un illecito a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso. Da ciò discende l'interesse della Società nel predisporre sistemi di controllo interno al fine di garantire la regolarità e legalità dell'attività svolta.

I soggetti destinatari della normativa sono le società, gli enti forniti di personalità giuridica e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) **persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa** che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, **la gestione e il controllo dello stesso** (cd. *soggetti in posizione apicale*);
- b) **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)** (cd. *soggetti sottoposti*).

Secondo il D. Lgs.vo 231/01 e, nel rispetto del più generale principio di legalità in materia penale, l'ente risponde per quelle condotte commesse nell'interesse o a vantaggio dello stesso, che integrano i delitti previsti dagli artt. 24 e ss. del richiamato Decreto. *Ab origine* le fattispecie destinate a comportare tale regime di responsabilità a carico degli enti si riferivano a quei delitti commessi nei rapporti con Pubblica Amministrazione ponendosi quale obiettivo primario quello di punire condotte di tipo corruttivo che potevano agevolare l'attività di impresa. L'elenco dei delitti nel corso degli anni si è ampliato notevolmente fino a ricomprendere fattispecie riconducibili non solo all'attività di impresa.

Tutti i singoli reati per i quali vi sia rischio di commissione in relazione all'attività svolta da *Athena* verranno ampiamente analizzati nella Parte Speciale del presente Modello.

Il Decreto prevede **all'art. 9** specifiche sanzioni per l'ente che commette tali illeciti:

- a) la **sanzione pecuniaria** si applica tramite un sistema per quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni singola quota va da un minimo di 258,00 euro a un massimo di 1.549,00 euro;

- b) le **sanzioni interdittive** si applicano, in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste, in particolare quando ricorra una tra queste condizioni:
- i) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla commissione del reato e questo è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione sia stata determinata o agevolata da carenze organizzative;
 - ii) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a due anni;
- c) la **confisca** nei confronti dell'ente è disposta con la sentenza di condanna. Oggetto di confisca è il prezzo, il prodotto e il profitto del reato salvo l'eventuale parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca anzidetta, questa può avere ad oggetto beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- d) la **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta nel caso in cui nei confronti dell'ente venga comminata una sanzione interdittiva.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto contemplano due diverse ipotesi di esenzione della responsabilità in relazione alla persona fisica autore del reato.

L'**art. 6** nel caso in cui il delitto sia commesso da un soggetto in posizione apicale, introduce un'inversione dell'onere della prova e **l'ente non risponde se dimostra che:**

- i. **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del reato dei **modelli di organizzazione e gestione idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ii. il **compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza** dei modelli e di curare il loro **aggiornamento** è stato **affidato** a un **organismo** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- iii. i soggetti hanno commesso il **reato eludendo fraudolentemente i modelli** di organizzazione e di gestione;
- iv. **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte del citato organismo.

Ai sensi dell'**art. 7** nel caso dei **soggetti sottoposti** all'altrui direzione, l'ente è **responsabile solo se la commissione sia stata possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza**; l'onere della prova grava sull'accusa. In ogni caso è **esclusa l'inosservanza** degli obblighi di direzione e vigilanza **se l'ente prima della commissione del reato ha adottato ed**

efficacemente **attuato il modello di organizzazione e gestione** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Rilevata la centralità del M.O.G. quale esimente per l'ente a fronte di un reato commesso al suo interno, l'art. 6 delinea poi le seguenti caratteristiche essenziali del modello:

- a) individuare le attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (c.d. “attività sensibili” o “a rischio”);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 12 del Decreto prevede quattro ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria impartita all'Ente. Al comma primo dispone la riduzione della sanzione pecuniaria della metà in due casi: “se a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di lieve entità.” Il comma secondo prevede altri due casi di riduzione della sanzione da un terzo sino alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: “a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi.” Il terzo comma riduce la pena dalla metà ai due terzi nel momento in cui ricorrono entrambe le condizioni previste al comma secondo dell'art.12.

Alla luce di quanto sin qui descritto, Athena ha predisposto il presente Modello di organizzazione e gestione al fine di adeguare il proprio sistema di controlli interni, recependo in esso quanto previsto dal Decreto.

2.2 SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO

Appare a tal punto necessario individuare chi sono i soggetti delle disposizioni contenute nel Decreto, nello specifico quali siano le persone fisiche dalla cui condotta possa derivare una responsabilità amministrativa ascrivibile in capo alla Società. Tali soggetti sono:

- i. chiunque rivesta ruoli di appartenenza, di amministrazione, di controllo e/o di direzione della Società c.d. “Soggetti apicali”;
- ii. tutti coloro che operano sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti *sub* i., c.d. “Soggetti sottoposti”.

Non sono soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente codice coloro che sono estranei all’organizzazione societaria e non sottoposti ai poteri di indirizzi e controllo.

3. IL MODELLO DI PIÙ ATHENA S.R.L.

3.1 FINALITÀ DEL MODELLO

L’adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l’obiettivo di garantire che l’attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Gli obiettivi del Modello sono quelli di:

- a) prevenire e mitigare ogni forma di irregolarità che possa concretizzarsi in una fattispecie delittuosa prevista dal Decreto;
- b) costituire valide evidenze obiettive al fine di escludere la responsabilità della Società nel caso in cui si commetta irregolarità da parte dei destinatari del Modello;
- c) assicurare l’efficienza e l’efficacia nella gestione societaria al fine di garantire la reputazione di integrità della Società nei rapporti commerciali dalla stessa intrattenuti.

Il M.O.G. è stato realizzato grazie ad un sistema di verifica e controllo ed una preventiva mappatura dei rischi, delle attività e delle procedure. Ciò permette di evidenziare quali siano le attività maggiormente esposte a rischio di commissione dei reati e quindi necessitanti di intervento.

Tale documento assolve altresì alla necessità di divulgazione a tutti i suoi destinatari al fine di consentire un’opportuna conoscenza delle disposizioni di condotta e procedurali adottate per prevenire la commissione di illeciti, ponendo particolare attenzione all’apparato sanzionatorio adottato dalla Società.

3.2 COMPONENTI FONDAMENTALI E STRUTTURA DEL MODELLO

Tutti gli elementi della realtà aziendale di *Athena* sono considerati parti necessarie ed essenziali per la costruzione di un Modello. Essi descrivono:

- la costruzione del modello;
- le procedure aziendali;
- il sistema di controllo di gestione;
- l'Organismo di Vigilanza (*binc* "O.d.V.");
- l'attività di comunicazione e formazione.

Vengono inoltre analizzati tutti i processi aziendali a rischio, con descrizione per ciascuno delle attività aziendali interessate:

- i reati ipotizzabili nell'esercizio dell'attività di impresa;
- le strutture e le funzioni aziendali coinvolte nel loro svolgimento;
- gli elementi di controllo interno in vigore volti a mitigare i rischi;
- i flussi informativi che le strutture devono indirizzare all'Organismo di Vigilanza per un efficiente monitoraggio dell'attività;
- i principi generali di comportamento da osservare nell'esercizio d'impresa.

3.3 APPROVAZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello in questione è adottato dall'amministratore unico di *Athena* con delibera del [...]. In tale occasione si provvedeva alla nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico, soggetto con comprovate esperienze e competenze nelle tematiche economiche e/o legali e/o di organizzazione aziendale. L'O.d.V. deve essere dotato del requisito di autonomia, onorabilità, professionalità e indipendenza, attribuendogli il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua osservanza nonché di curarne l'aggiornamento. È compito dell'amministratore approvare ogni eventuale adeguamento del Modello previa segnalazione dell'O.d.V..

3.4 ATTUAZIONE DEL MODELLO

Dalla data in cui si è avuta l'adozione del Modello, la Società si è impegnata nell'applicazione costante e continuativa del suo contenuto e, in recepimento di novità legislative, ne cura gli

aggiornamenti. L'applicazione del M.O.G. è demandata all'amministratore unico che si avvale dell'operato svolto dall'O.d.V..

3.5 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

3.5.1 INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO

Al fine di individuare quali siano le attività maggiormente esposte a rischio di commissione illeciti, la Società ha predisposto uno strumento di indagine per individuare le aree a rischio-reato e quelle “strumentali” (c.d. “attività sensibili”) che, pur non presentando dei rischi di commissione diretti, possono potenzialmente supportarne la realizzazione. Da queste indagini si è ottenuta un'adeguata mappatura delle aree di rischio e le funzioni che ne sono coinvolte. Per ciascuna attività sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'esercizio delle stesse e, in relazione alla frequenza con cui sono compiute, il rischio inerente collegato ad ogni singola funzione.

3.5.2 ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Successivamente all'indagine di cui sopra, si è verificato quali siano i presidi adottati dalla Società, in relazione alle attività sensibili che sono state rilevate, al fine di mitigare il rischio di realizzazione. Nello specifico sono stati esaminati i seguenti elementi:

- a. sistema organizzativo;
- b. sistema autorizzativo;
- c. procedure aziendali.

3.5.3 STESURA DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

Il Modello ha lo scopo di delineare, per ogni processo societario, quale sia il pericolo di commissione di illeciti e come possa concretizzarsi nell'attività aziendale, quali siano gli strumenti adottati al fine di mitigare tale rischio e, in un'ottica di monitoraggio e costante crescita, i rimedi da adottare per affinare il sistema di prevenzione.

Tutte le attività concernenti la manutenzione e l'aggiornamento del Modello sono demandate all'Organismo di Vigilanza, il quale si avvale dei risultati delle attività compiute dalla Società.

3.6 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

La Società è amministrata dall'Amministratore Unico nella persona del Sig. Jacopo De Leo in carica dal 12 marzo 2015.

Secondo quanto previsto dallo statuto all'amministratore unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per il compimento di atti che ritenga opportuni al fine di attuare l'oggetto sociale.

Per ciò che concerne il potere di nominare il difensore di fiducia della Società nei procedimenti *ex D. Lgs.vo 231/2001*, e in ossequio al divieto di rappresentanza *ex art. 39 del Decreto* e alla giurisprudenza di legittimità che preclude al legale rappresentante indagato o imputato per il reato presupposto di conferire tale nomina, *Athena* prevede specifiche misure volte a ad escludere a priori ogni possibile situazione di conflitto di interesse con il proprio rappresentante, provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificatamente delegato per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

3.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) DI PIÙ ATHENA

In base al Decreto, l'Organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle "*Linee Guida di Confindustria*", l'Amministratore Unico di *Athena* ritiene opportuno costituire un organo monocratico per svolgere il ruolo di O.d.V., composto da un soggetto esterno alla Società.

Si ritiene tale scelta la più opportuna in base al caso di specie, in quanto la Società, pur avendo un ristretto numero di dipendenti, vuole garantire l'indipendenza ed imparzialità dell'O.d.V. scegliendo un soggetto esterno, vale a dire una persona che, fino a quel momento, non ha avuto rapporti stabili e continuativi di collaborazione con la stessa. In ogni caso pur essendo un soggetto esterno alle dinamiche societarie, lo stesso si mantiene in stretto contatto con un soggetto interno alla Società responsabile amministrativo reperibile all'indirizzo mail info@piuathena.it al fine di conoscere ogni dinamica aziendale e ogni sviluppo in merito alla gestione societaria.

L'Organismo rimane in carica per un anno.

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs.vo 231/01 espressamente prevede in capo all'O.d.V. il compito di vigilare e curare l'aggiornamento del Modello. L'affidamento di tali obblighi all'Organismo è presupposto indispensabile per esonerare l'Ente da responsabilità in base a quanto previsto nel Decreto.

L' O.d.V. deve disporre dei seguenti requisiti:

- i. autonomia: intesa come vera e propria autonomia decisionale rispetto alle determinazioni che potrà assumere nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive e di vigilanza, di consultazione e proposta, autonomia anche finanziaria che prevede anche l'assegnazione di un budget;
- ii. indipendenza: intesa come possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo e non svolgimento di compiti operativi;
- iii. professionalità: da intendersi come possesso di adeguate competenze specialistiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, con espresso riferimento alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e elaborazione dei questionari;
- iv. onorabilità: si richiede all'O.d.V. di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità che di seguito si chiariscono:
 - a. trovarsi in una condizione di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b. aver riportato una sentenza di condanna o di patteggiamento, in Italia o all'estero, anche non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità derivante dal D. Lgs. 231/2001;
 - c. aver riportato una sentenza di condanna o di patteggiamento, in Italia o all'estero, anche non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 267/1942 c.d. "Legge fallimentare"; per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile, per un delitto non colposo per un tempo non inferiore a due anni, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria, per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari nonché strumenti di pagamento; per un reato che importi e abbia importato la

condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- d. essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per tutti i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- e. aver svolto funzioni di amministrazione esecutivo nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V. in imprese: sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

L'amministratore Unico è tenuto costantemente a valutare l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità e la presenza di requisiti soggettivi di professionalità. Al momento del conferimento dell'incarico si attesta l'insussistenza di cause di ineleggibilità ovvero di decadenza e l'esistenza del requisito di onorabilità e indipendenza per il tramite di un'apposita dichiarazione.

L'O.d.V. può essere revocato solo per giusta causa tramite determinazione dell'Amministratore.

Tra le giuste cause si intendono:

- grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- grave inadempimento dei propri doveri;
- la sentenza di condanna o di patteggiamento della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 passata in giudicato ove risulti un nesso eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità.

L'Organismo può rinunciare all'incarico in qualunque momento e comunicarlo alla Società tramite lettera raccomandata o via *pec* all'indirizzo piuathena@pec.piuathena.it motivando le ragioni che hanno condotto a questa scelta. La rinuncia avrà effetto ventuno giorni dopo l'avvenuta comunicazione secondo i mezzi suddetti.

3.7.1 FUNZIONI DELL'O.D.V.

L'O.d.V. assume i seguenti compiti e poteri necessari per assicurare vigilanza sul funzionamento del Modello:

- a. verifica costante dell'esistenza dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- b. sviluppo e costante monitoraggio del M.O.G., consistente nell'identificazione e segnalazione all'Amministrazione dell'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi tramite le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- c. aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- d. in caso di controlli, indagini e richieste di informazioni da parte di Autorità per la verifica della corrispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto per garantire l'adeguato supporto informativo;
- e. predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la riservatezza del segnalante.

Il personale di *Athena* è tenuto ad informare l'Organismo delle possibili violazioni e comportamenti non conformi appresi a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo. Le segnalazioni dovranno avvenire in forma scritta, anche anonima, e saranno poi valutate dall'O.d.V. sotto la propria responsabilità. A tal fine è attivata questa casella e-mail odv@piuathena.it dell'Organismo dove possono essere indirizzate ogni tipo di segnalazione o comunicazione rivolta all'O.d.V.

Della nomina e delle funzioni dell'O.d.V. verranno informati tutti i dipendenti ed i consulenti esterni della Società.

4. WHISTLEBLOWING

Il Decreto Legislativo 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa ai c.d. *segnalanti*, coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Athena, a seguito dell'adozione del Modello, deve scegliere di affidare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto interno autonomo dedicato e con personale altamente specializzato ovvero a un soggetto esterno anch'esso autonomo e con specifiche qualifiche. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche predisponendo dei sistemi informatici e in forma anonima. Le segnalazioni interne in forma orale possono essere fatte anche attraverso dei sistemi di messaggistica o linee telefoniche appositamente predisposte, può altresì, essere

disposto un incontro, su richiesta del segnalante, con il gestore del servizio. In quest'ultimo caso la segnalazione orale, previo consenso, sarà registrata dal segnalante tramite un dispositivo addetto alla conservazione e all'ascolto; in questi casi in cui vi sia la trascrizione delle dichiarazioni queste possono essere integrate, rettificate e confermate. L'ufficio interno o il soggetto esterno devono svolgere tali attività:

- a. rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione;
- b. mantenere le interlocuzioni con il segnalante richiedendo, eventualmente, delle integrazioni;
- c. fornire riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data di ricevimento della stessa;
- d. dare seguito alle segnalazioni ricevute;
- e. mettere a disposizione di dipendenti e collaboratori i presupposti, le procedure e i sistemi di riferimento operativi alla ricezione di segnalazioni. In ordine all'identità del segnalante sussiste un obbligo di riservatezza e di non divulgazione, senza l'espresso consenso dello stesso, a persone diverse dalla figura del gestore ovvero responsabili aziendali. È previsto, altresì, un generale divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower, tra le fattispecie previste come ritorsive vi sono: licenziamenti, retrocessione, mutamento di funzioni, note di merito negative, mancato rinnovo o conversione di un contratto, conclusione anticipata, annullamento di una licenza, danno reputazionale. Tali fattispecie prevedono un'inversione dell'onere della prova in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

Athena adotta quale canale di segnalazione scritta quello cartaceo: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente ad una fotocopia del documento di identità, la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione, entrambe devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura «riservata» al gestore della segnalazione all'indirizzo Via Francesco Denza 16/D, in Roma. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. La Società adotta quale canale di segnalazione orale quello di incontro diretto su richiesta del segnalante. Il soggetto che *Athena* incarica per la ricezione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società.

Alle condotte in violazione della normativa *whistleblowing*, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, D.Lgs. 231/2001 si applicano le sanzioni disciplinari previste dal successivo paragrafo *sub.* 5 del presente Modello.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e in caso di violazione della normativa in tema di *Whistleblowing*, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire ad *Athena* di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa *ex* art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto. Di conseguenza, è necessario che il Modello, per poter efficacemente operare e raggiungere il suo scopo, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati indicati nel presente Modello. Sulla base di quanto sin qui detto devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare tutti i lavoratori subordinati di *Athena*.

Nei confronti, invece, dei soggetti con rapporti di collaborazione che prestino la propria attività in favore della Società e, in generale, nei confronti dei consulenti esterni e di tutti i soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con *Athena* sarà possibile ricorrere alla risoluzione o al recesso dal contratto, valutata l'entità della violazione. Il sistema sanzionatorio sarà applicabile nel caso in cui vengano accertate violazioni del Modello o della disciplina *Whistleblowing*, a prescindere dall'instaurarsi o dall'esito di un procedimento penale, graduando la sanzione sulla base di un principio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione. Il procedimento sanzionatorio è gestito dalla funzione e dall'organo societario incaricato di dover riferire all'Organismo di Vigilanza.

Di seguito si precisano le sanzioni disciplinari applicabili.

Lavoratori dipendenti: l'inosservanza da parte del dipendente delle disposizioni del Modello e della normativa *Whistleblowing*, nonché di tutta la documentazione che di essi fanno parte costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare. In particolare, l'adozione da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Società. Alla notizia della violazione del Modello,

verrà dunque promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa, in particolare verrà preventivamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà altresì garantito un congruo termine di difesa. Una volta accertata la violazione sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

In particolare, i provvedimenti disciplinari previsti dalla Società sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per le mancanze descritte ed elencate rispetto alle mansioni pattuite nel contratto.

Lavoratori autonomi, consulenti e partner commerciali: i contratti stipulati da *Athena* con i lavoratori autonomi, con i consulenti e con i *partners* commerciali conterranno una specifica clausola per consentire l'eventuale cessazione degli effetti del rapporto contrattuale. La violazione dovrà essere denunciata tempestivamente da parte del soggetto che l'abbia rilevata, al fine di consentire all'amministratore le opportune valutazioni. La risoluzione del contratto comporterà l'accertamento dei danni eventualmente subiti dalla Società e l'attivazione della conseguente procedura risarcitoria. Se *Athena* riterrà di non dover recedere dal contratto poiché tale decisione potrebbe andare ad aggravare la posizione della Società ne darà immediata comunicazione all'O.d.V..

Amministratore: alla notizia di violazioni da ritenersi non manifestamente infondate delle disposizioni del presente Modello e della normativa *Whistleblowing* da parte dell'amministratore della Società l'Organismo dovrà valutare l'accaduto con i soci della Società e valutare le possibili soluzioni da adottare verso l'amministratore.

PARTE SPECIALE

La parte speciale del Modello di *Athena* presenta:

1. la descrizione di fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs.vo 231/2001;
2. le ipotesi concrete di modalità e forme attraverso cui le fattispecie potrebbero effettivamente verificarsi;
3. l'analisi di aree e processi organizzativi sensibili;
4. l'indicazione di attività di controllo per la prevenzione di fattispecie di reato.

Questi contenuti sono articolati in capitoli ripartiti in base a categorie di reato presenti nel Decreto:

- a) reati commessi nei rapporti con la PA (artt. 24, 25 e 25 *decies*);
- b) reati informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (artt. 24 *bis* e 25 *novies*);
- c) reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*);
- d) reati societari (art. 25 *ter*);
- e) delitti contro la personalità individuale e delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 25 *quinqies* e 25 *duodecies*);
- f) reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 *septies*);
- g) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- h) reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- i) reati tributari (art. 25 *quinqiesdecies*).

1. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO

A. Artt. 24, 25 e 25 *decies* D. Lgs.vo 231/2001

AREA A RISCHIO

Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche: *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti: *“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”*

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [...].”*

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: *“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione: *"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni."*

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."*

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti: *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."*

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari: *"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi."*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: *“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

ATTIVITÀ RISCHIO

1. Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con “Enti della Pubblica Amministrazione” e “Soggetti sensibili”;
2. gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso “Enti della Pubblica Amministrazione”;
3. utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali contenenti dati, informazioni e programmi non divulgabili;
4. richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;
5. gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici;
6. eventuale gestione/prestazione di servizi per soggetti terzi;
7. richiesta concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi alla PA;
8. attività, nel corso di – o propedeutiche/successive – a contatto diretto con autorità giudiziarie civili, penali, amministrative.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Relativamente alla gestione dei rapporti contrattuali la Società si è dotata:

- ✓ segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ✓ la redazione di una scheda di evidenza nella attività a contatto diretto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ partecipazione di almeno due persone nella attività a contatto diretto con p.u. o con incaricati di pubblico servizio;
- ✓ verifica che le imprese siano inserite nella white list ed, in caso contrario, viene richiesta l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura;
- ✓ adeguata archiviazione della documentazione predisposta e trasmessa alla PA

AREA A RISCHIO

Art. 615 *ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Art. 615 *quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.”

Art. 615 *quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

interrompere un sistema informatico o telematico : *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”*

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: *“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”*

Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: *“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parola chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.”

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: *“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici: *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”*

Art. 171 L. 633/1941: *“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. [...]

La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore.

[...]”

Art. 171 bis L. 633/1941: *“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o

concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171 *ter* L. 633/1941: *“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero

siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

b) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

b-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli art. 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

Art. 171 septies L. 633/1941: “ *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SLAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Art. 171 octies L. 633/1941 : “*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

ATTIVITÀ A RISCHIO

Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore.

PROCEDURE DI CONTROLLO

La Società ha adottato presidi specifici di controllo che possono essere sintetizzati come segue:

- ✓ la società ha dotato il personale addetto di *user ID* e *password* strutturate sulla base di un adeguato livello di complessità;
- ✓ il personale addetto è formato sui requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- ✓ sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili dell'utente;

- ✓ l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i *client*, è limitato da strumenti di autenticazione;
- ✓ il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- ✓ la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- ✓ previsione di controlli volti a monitorare l'installazione dei software sui sistemi operativi, garantendo altresì la conformità legale (*copyright*);
- ✓ tracciabilità, tramite log, degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio.

C. Art. 25 *bis*.1 del D. Lgs. 231/2001

AREA DI RISCHIO



Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio: *“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”*

Art. 513 *bis* c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza: *“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali: *“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio: *“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: *“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.”*

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: *“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

ATTIVITÀ A RISCHIO

- ✓ Gestione del processo di produzione;
- ✓ controlli di produzione;

- ✓ elargizioni e attività di sponsorizzazione;
- ✓ gestione del processo di progettazione e sviluppo.

PROCEDURE DI CONTROLLO

- ✓ selezione dei fornitori relativi all'attività da sponsorizzare ed evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori utilizzati, al fine di garantire la trasparenza dell'assegnazione dell'incarico;
- ✓ ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- ✓ verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo all'Azienda.

D. Art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001

AREA DI RISCHIO

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali: *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità: *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori:

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art. 2625 c.c. Impedito controllo: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti: *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori: *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi: *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”*

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale: Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale : *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori : *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati: *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea: *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”

ATTIVITÀ A RISCHIO



1. Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;
2. gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e fiscalità;
3. gestione attività assembleari ed operazioni sul capitale;
4. informative societarie periodiche;
5. gestione dei rapporti con gli Organi di controllo aziendali e i Soci in occasione di verifiche e controlli svolti in ottemperanza agli obblighi di legge;
6. operazioni effettuate da esponenti aziendali per le quali i predetti siano portatori di interesse;
7. attività di qualsivoglia natura con le Autorità di Vigilanza e di Controllo nazionali, sovranazionali o estere;
8. gestione procedure acquisitive di beni/servizi e di conferimento di incarichi professionali;
9. gestione delle elargizioni a vario titolo;
10. selezione e gestione del personale;
11. relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, delle attività sociali.



- ✓ L'amministratore unico è responsabile nell'attività di gestione amministrativa e dei bilanci societari, si impegnano ad attenersi al rispetto degli articoli di legge ai quali devono riferirsi;
- ✓ la Società - tramite personale addetto - cura le attività propedeutiche alla corretta esecuzione dell'attività di fatturazione;
- ✓ la Società gestisce, tramite personale addetto i propri flussi di cassa, ivi inclusi la gestione dei debiti e dei crediti, operando sui conti correnti aziendali nel rispetto delle linee operative indicate dal Management.

E. Artt. 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

AREA DI RISCHIO



Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Art. 600 *ter* c.p. Pornografia minorile: *“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero

distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[...]”

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale: *“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Art. 601 c.p. Tratta di persone : *“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi : *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”*

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs.vo 268/1998 : “ [...] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.”

ATTIVITÀ A RISCHIO



1. Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
3. conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
4. attività di selezione del personale.

PROCEDURE DI CONTROLLO



- ✓ Controllo circa l'impegno assunto dai Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- ✓ qualora un partner abbia la propria sede all'estero ed *ivi* venga svolta l'opera a favore di *Piu Athena*, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile.

F. Art. 25 *septies* del del D. Lgs. 231/2001

AREA DI RISCHIO



Art. 589 c.p. commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Omicidio colposo: *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Art. 590 c.p. commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, nr. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Lesioni personali colpose : *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

ATTIVITÀ A RISCHIO



1. Uso costante di videotermini.
2. Ergonomia dell’ambiente di lavoro.
3. Esposizione o impiego di sostanze potenzialmente lesive.
4. Utilizzo di impianti elettrici, ascensori e montacarichi e, più in generale, all’utilizzo di impianti e macchinari o attrezzature di lavoro.
5. Gestione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione (anche con riferimento ai beni mobili e immobili in leasing).

6. Eventi di natura eccezionale, quali: (i) incendi, esplosioni, terremoti, allagamenti, diffusione di agenti chimici o batteriologici; (ii) aggressioni da parte di terzi, ad esempio a scopo di rapina, (iii) emergenze di varia natura.
7. Attività svolte in regime di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione;
8. Cantieri temporanei o mobili.

PROCEDURE DI CONTROLLO

- ✓ Diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- ✓ predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- ✓ cartellonistica informativa sulle modalità di funzionamento e utilizzo dei macchinari;
- ✓ manutenzione degli impianti, macchinari e apparecchiature di lavoro.

G. Art. 25 *octies* del D. Lgs.vo 231/2001

AREA DI RISCHIO

Art. 648 c.p. Ricettazione: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”

Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”*

ATTIVITÀ A RISCHIO

1. Servizi di gestione di circuiti di pagamento;
2. relazioni commerciali con la Clientela;
3. rapporti finanziari con soggetti esteri e realtà imprenditoriali operanti in mercati anche esteri;

4. esecuzione di pagamenti/riscossioni (transazioni in denaro contante).

PROCEDURE DI CONTROLLO



La Società adotta delle procedure da seguire al fine di prevenire la commissione di illeciti;

1. analisi dei prezzi proposti dai fornitori rispetto ai valori medi di mercato;
2. i contratti relativi a prestazioni di servizi, di consulenze o di opera intellettuale, vengono redatti per iscritto con l'indicazione dettagliata del compenso pattuito, delle condizioni economiche, delle modalità e dei termini di pagamento;
3. limitato uso del denaro contante, si prediligono pagamenti sicuro in circuiti autorizzati e rintracciabili.

H. Art. 25 *undecies* del D. Lgs.vo 231/2001

AREA DI RISCHIO



Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale: *“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.”

Art. 452 *quarter* c.p. Disastro ambientale : *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Art. 452 *quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente : “*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452 *octies* c.p. Circostanza aggravante : “*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Art. 452 *quaterdecies* c.p. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti : “*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”

Art. 256, commi 3 e 5, d. lgs.vo 152/2006, Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata:

“[...]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[...]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).”

Art. 258, comma 4, d. lgs.vo 152/2006, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari : *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 438 del codice di procedura penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”*

Art. 259 d. lgs.vo 152/2006, Traffico illecito di rifiuti : *“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell' articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o*

effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

ATTIVITÀ A RISCHIO

1. Gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare, degli impianti e delle infrastrutture (anche relativi a beni rivenienti da operazioni di leasing).
2. Utilizzazione dell'impianto.
3. Procedure acquisitive di beni/servizi e conferimento di incarichi professionali.
4. Selezione e gestione del personale.

PROCEDURE DI CONTROLLO

- ✓ La Società ha individuato i soggetti competenti per la gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale, con espressa assunzione in capo agli stessi delle relative responsabilità;
- ✓ la Società ha individuato i soggetti competenti per la stipula delle convenzioni con i fornitori incaricati di effettuare lo smaltimento dei rifiuti per i quali è prevista la preventiva verifica del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari;
- ✓ è prevista la conservazione, nei termini di legge, della documentazione prevista ai fini degli adempimenti in materia di tutela ambientale.

I. Art. 25 *quinqüesdecies* del D. Lgs.vo 231/2001

AREA DI RISCHIO

Art. 2, co. 1 e co. 2 bis D.lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: *“È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri*

documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2 bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Art. 3 D.lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: “1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Art. 4 D.lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele : “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Art. 5 D.lgs. 74/2000. Omessa dichiarazione: *"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Art. 8, D.lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Art. 10 D.lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili: *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in*

parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Art. 11, D. Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: “ 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

ATTIVITÀ A RISCHIO



- Gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi);
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione;
- fatturazione aziendale.

PROCEDURE DI CONTROLLO



- ✓ Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ✓ controllo sulla congruità di quanto oggetto di dichiarazione all'AE.